



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**ACCORDO INTEGRATIVO
IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL' ART. 31 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI -
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
DEL 17.12.2020**

**Tra
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE**

L'Azienda USL della Romagna, rappresentata dalla delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale, convengono quanto segue.

LE PARTI

Richiamati:

- il CCNL Area Funzioni Locali - Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale sottoscritto il 17.12.2020 con particolare riferimento ai seguenti agli artt. 90 e 91 sulla disciplina dei Fondi contrattuali di detta Area della Dirigenza e all'art. 31 sulla disciplina della clausola di salvaguardia economica del dirigente in seguito a processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale;
- l'art. 66, comma 1, lett. g) che prevede la contrattazione integrativa in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 appena richiamato.

Dato atto che, a fronte di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 CCNL richiamato, nel caso in cui al dirigente interessato dalla revoca dell'incarico dirigenziale in corso sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Azienda, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso viene riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, che i commi successivi dell'articolo citato, definiscono in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente

come previsto dal comma 3. Detto comma prevede infatti che il differenziale di cui al comma 1 art. 31 sia riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

Convenuto pertanto tra le parti di prevedere che al dirigente interessato dalla revoca dell'incarico dirigenziale in corso al quale sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Azienda, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso venga riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale pari al 100% nel rispetto del limite massimo previsto dal vigente CCNL, di quella connessa al precedente incarico, nel caso permanga l'incarico con retribuzione di posizione inferiore fino alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto.

Saranno oggetto di specifica informativa sindacale preventiva le eventuali singole fattispecie riconducibili all'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui al presente accordo e compatibilmente alle risorse disponibili nei fondi contrattuali della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale ai sensi del comma 5, art. 31 richiamato.

Dato atto del confronto di contrattazione integrativa,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1) nel caso in cui ricorra la fattispecie prevista al comma 1 dell'art. 31 del vigente CCNL Area Funzioni Locali - Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale, al dirigente interessato dalla revoca dell'incarico dirigenziale ancora in corso al quale sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Azienda, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico allo stesso, allo stesso sarà riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente nella percentuale pari al 100% nel rispetto del limite massimo previsto dal vigente CCNL, di quella connessa al precedente incarico, nel caso permanga l'incarico con retribuzione di posizione inferiore fino alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto;
- 2) sarà oggetto di specifica informativa sindacale preventiva ed eventuale confronto il verificarsi di eventuali fattispecie disciplinate dall' art.31 richiamato e relativo finanziamento ai sensi del comma 5 richiamato in premessa;

- 3) la disciplina di cui al presente accordo integrativo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa in applicazione del comma 6 dell'art. 31 CCNL vigente.

Resta inteso che la spesa dell'applicazione del presente Accordo integrativo non potrà in ogni caso superare l'importo complessivo delle risorse disponibili dai fondi contrattuali Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale.

Ravenna, 7 novembre 2023

Per la Delegazione di parte pubblica

La Direttrice Amministrativa	Dott.ssa Agostina Aimola	FIRMATO
Il Responsabile Relazioni Sindacali	Dott.ssa Barbara Camerani	FIRMATO

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Amministrativa, tecnica e Professionale

UIL FPL CESENA	PAOLO LUCCHI	FIRMATO
FP CGIL FC/RN/RA	RAFFAELLA NERI	FIRMATO
UIL FPL RAVENNA	LUCA LANZILLOTTI	FIRMATO
CISL FP ROMAGNA	MARIA ANTONIETTA PEDRELLI	FIRMATO